



COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63

Del

16/07/07

OGGETTO: COMUNICAZIONI

Il giorno 16/07/07 alle ore 20:15 ed in prosieguo il giorno 17/07/07 alle ore 21:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima Convocazione.

Presiede la seduta d.ssa Maria Teresa Vigiani nella sua qualità di Presidente

Al momento della seduta cui la trattazione della presente deliberazione ha inizio (Ore: 21:12 del 16/07/07) risultano (*) presenti e assenti:

FERRI FERRUCCIO	Si	RUBETTI PAOLO	Si
PIANTINI GIUSEPPE	Si	SASSOLI FEDERICO	No
NASSINI RENATO	Si	NORCINI GIANFRANCO	Si
VIGIANI MARIA TERESA	Si	CHECCACCI SERENA	No
MULINACCI GIUSEPPE	No	BENDONI BARBARA	No
DETTI DOMENICO	Si	VITELLOZZI SANTINO	Si
POLVERINI SILVANO	Si	COREZZI MAURO	No
LARGHI ALBERTO	Si	CIAMPELLI CLAUDIA	Si
SANTINI EMANUELE	Si	VARRAUD GIAMPIERO	Si
ZOCOLA ASCANIO	Si	BARTOLINI ELISA	No
ARDENTI ENZO	Si		

Totale presenti 15 Totale assenti 6

Assessori esterni presenti: Nessuno

Funzionario verbalizzante dr. Massimo Zavagli in qualità di Segretario Generale

Assistito da Luigina Boschi

Scrutatori: ARDENTI ENZO SANTINI MANUELE VITELLOZZI SANTINO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Immediatamente eseguibile No

Allegati: Si

*) Il numero dei presenti e assenti nel presente frontespizio é riferito all'inizio della trattazione dell'argomento. Le eventuali nuove entrate e le uscite nonché il numero dei presenti alla votazione sono contenuti all'interno del presente verbale

Il Presidente d.ssa **Maria Teresa Vigiani** fornisce le seguenti comunicazioni:

- da' lettura della nota in data 27/6/2007 del Segretario Comunale, riguardante la pubblicazione e i termini per le osservazioni e pubblicazione del Regolamento Urbanistico (Cfr. Allegato A);
- da' lettura della nota in data 8/6/2007 con la quale il Gruppo Consiliare "La Margherita" chiede la convocazione di un Consiglio comunale aperto per trattare "Problemi, progetti e proposte per il centro storico di Bibbiena" (Cfr Allegato B). Al termine precisa che la legge ed il regolamento prevedono che la convocazione sia richiesta da almeno un quinto di Consigliere
- comunica, inoltre, che è stato rassegnato dal segretario Comunale un parere in merito al conflitto di interessi siccome richiesto dal Consigliere sig. Vitellozzi., all'uopo comunica che della questione si avrà modo di discuterla in futuro.
- da' lettura della parte non soggetta a privacy della risposta fornita dal Segretario in merito alla deliberazione consiliare n. 10 del 10/2/2005 relativa all'impianistica di telefonia mobile (cfr. Allegato C).

Il Presidente d.ssa **Maria Teresa Vigiani** chiede al Segretario se la deliberazione sia in qualche modo da riesaminare.

Il Segretario Comunale dr. **Massimo Zavagli** ricorda che l'atto tratta una materia in continua evoluzione giurisprudenziale e che egli ha potuto fornire nuovi elementi di valutazione consultando delle sentenze più recenti. Conferma che, a proprio giudizio, la deliberazione sia di indirizzo politico e che, pertanto, non costituendo un dispositivo inderogabile, l'argomento potrà essere ritrattato in sede di approvazione del regolamento.

Il Consigliere, Assessore e Vice-Sindaco sig. **Piantini Giuseppe** ricorda quali furono gli aspetti che caratterizzarono le decisioni politiche assunte in occasione della deliberazione citata. Ripete che le decisioni scaturirono in base alle argomentazioni, inerenti una materia piuttosto complessa, fornite all'epoca dai tecnici. Commenta che, col passare del tempo, sono stati magari definiti meglio i vari aspetti. Ribadisce che, al momento dell'adozione della delibera, il Consiglio tenne conto degli aspetti di ragionevolezza e della pubblica utilità, riconoscendo anche la possibilità dell'esproprio delle aree entro le quali potrebbero sorgere gli impianti. Commenta che la deliberazione costituiva gli indirizzo attraverso i quali i tecnici avrebbero dovuto redigere un regolamento e aggiunge che, tuttavia, la fase regolamentare non ebbe luogo poiché la materia è in continua evoluzione. Propone, quindi, di accogliere il suggerimento dato dal Segretario di avvalersi del deliberato del Comune di Prato e di analizzarlo, correggerlo secondo le linee dell'Amministrazione di Bibbiena e, quindi, di realizzare un documento meglio garantito nella sua legittimità.

Durante la trattazione

- *Entra il consigliere Sig.ra Bondoni Barbara (ore 21:20), Presenti n. 16;*
- *Escono i Consiglieri Sigg. Norcini Gianfranco e Larghi Alberto (Ore 21:22), Presenti 14;*
- *Rientra il Consigliere sig. Larghi Alberto (Ore 21:23), Presenti 15;*
- *Rientra il Consigliere Sig. Norcini Gianfranco (Ore 21:26), Presenti 16*



COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

DIREZIONE GENERALE

N. prot. ... *13150*

02-03

Bibbiena, 27 giugno 2007

Ill.mo Presidente del
Consiglio Comunale
d.ssa Maria Teresa Vigiani


e p.c. al Capogruppo F.I.
d.ssa Serena Checcacci

OGGETTO: Regolamento Urbanistico – Pubblicazione e termine per le osservazioni.

In riferimento all'intervento del Consigliere sig.ra Serena Checcacci e all'esposizione del prof. Ventura durante la seduta consiliare in data 24/5/2007 (verbale n. 58), si comunica che la pubblicazione del Regolamento Urbanistico adottato deve essere di quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 69, comma 2, della L.R.Toscana n. 1 del 3/1/2005: *"Dopo l'adozione da parte del comune, il piano attuativo e' trasmesso in copia alla provincia ed e' depositato senza ritardo nella casa comunale per quarantacinque giorni, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione e presentare osservazioni."* In considerazione dei tempi che occorrono per la contemporanea pubblicazione dell'avviso di deposito sul B.U.R. e a quanto concordato con gli addetti regionali a tale servizio, si ipotizza quale termine iniziale il giorno 18 luglio p.v.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Massimo Zavagli)



GRUPPO CONSILIARE D.L. MARGHERITA
DIREZIONE COMUNALE CIRCOLO BIBBIENA

Bibbiena 08/06/07

Al Signor Sindaco
Ferruccio Ferri

Al Presidente del Consiglio
Dott.sa M.T. Vigiani

OGGETTO: RICHIESTA CONSIGLIO COMUNALE APERTO

Al fine di valutare con la popolazione i commercianti e i residenti del Centro Storico di Bibbiena alcuni progetti e proposte recentemente elaborate dall'amministrazione, da privati, e dal nostro gruppo consiliare, si invia il Signor Sindaco e il Presidente del Consiglio a convocare un Consiglio Comunale aperto sull'argomento: "PROBLEMI, PROGETTI E PROPOSTE PER IL CENTRO STORICO DI BIBBIENA".

Certi di un benevolo accoglimento della presente, porgiamo cordiali saluti.

I Consiglieri Comunali DLMargherita

GianPiero Varraud

Elisa Bartolini

DL Margherita Direzione Comunale

Circolo di Bibbiena

Stefano Brami

Protocollo Generale Comune di Bibbiena	
8/6/2007	
nr. 0011499	Titolario
	02 06

→ U.F. SEh
SIND.
VIGIANI
SEh.



COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

DIREZIONE GENERALE

N. prot.

Bibbiena, 27 giugno 2007

Ill.mo Presidente del
Consiglio Comunale
d.ssa Maria Teresa Vigiani

e p.c. al Sindaco
Sig. Ferruccio Ferri

OGGETTO: Installazione Stazione Radio Base loc. Freggina e altro riguardante l'impianistica di telefonia mobile nell'ambito del territorio comunale.

In riferimento alla richiesta formalmente rivoltami durante la seduta consiliare del 7/5/2007 in merito alla questione in oggetto, relaziono quanto segue:

Con nota prot. n. 253 in data 19/4/2007, pervenuta al Comune il 23/4/2007 n. prot. 8127, il Difensore Civico della Provincia di Arezzo, avv. Federica Bartolini, pone una serie di osservazioni sulla questione in epigrafe che, a parere dello scrivente, coinvolge tempi, oggetti e soggetti diversi. In particolare, si desumono due aspetti principali: il primo connesso ad un caso esplicitato, il secondo di carattere generale.

..... OMISSIS

Per quanto concerne, invece, l'argomentazione generale, si condivide in parte quanto affermato dal Difensore Civico. In particolare va osservato quanto segue:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/2/2005, avente ad oggetto "Norme di tutela in tema di impianti d'immissione di onde elettromagnetiche" parrebbe una deliberazione che detta indirizzi politici ai quali si dovrebbero attenere i tecnici nella formulazione delle proposte di provvedimenti dispositivi successivi. Nella formulazione degli atti, tuttavia, il "tecnico" può accogliere, accogliere parzialmente, e/o non accogliere gli indirizzi formulati dal Consiglio qualora egli ravveda che gli stessi non siano legittimi.
- tra gli indirizzi formulati con la deliberazione C.C. de qua:
al punto 1, parrebbe forzato il richiamo di uniformità alla sentenza del Consiglio di Stato-Sez. IV del 6/4/2004, n. 1612 poiché la materia, e conseguentemente la relativa giurisprudenza, è ancora troppo in continua evoluzione e meglio sarebbe una valutazione più puntuale e meno generalizzata. Il d.lgs. n. 259 del 2003, non consente alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio

individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti di telecomunicazione (Cons. St. Sez. VI, sent. n. 3193/2004). L'installazione, infatti, dei suddetti impianti deve ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare, con riferimento a quelli di interesse generale, una uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata (Cfr. C.d.S. Sez. VI 28 marzo 2007 - Sentenza n. 1431).

Al punto 2, lo stabilire una distanza minima di 300 mt. degli impianti da abitazioni, immobili sedi di strutture produttive e immobili pubblici, parrebbe ingiustificata se non anche supportata da elementi di giudizio che affrontino meno genericamente la questione. L'introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, ecc...) tramite un regolamento edilizio comunale trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza e alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate, e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito; e ciò vale anche alla luce dell'art. 8, 6° comma L. n. 36/2001 per il quale alle competenze dei Comuni, dirette ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, si aggiunge quella di "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" in quanto anche tali misure di minimizzazione (distinte dalla norma anzidetta rispetto a quelle urbanistico-edilizie) non possono in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata a tali limiti. Per gli impianti di telefonia, quindi, non può essere imposto, mediante il regolamento edilizio comunale, l'osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti, ugualmente e non si può pretendere la localizzazione degli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna, e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni. (Cfr.: C.d.S. Sez. VI, 13/06/2007 Sent. nn. 3159 - 3158 - 3157 - 3156- 3160).

Al punto 3, Al proposito, si richiama l'art. 90 del D.lgs 1 agosto 2003, n.259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" che prevede le modalità di espropriazione delle aree:

Art. 90 - Pubblica utilità - Espropriazione

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti."

Il principio di indirizzo sancito con la deliberazione consiliare di acquisizione a favore del Comune delle aree private per l'impiantistica di telefonia parrebbe lesivo del diritto della proprietà privata e di quello della libera concorrenza, tenuto conto che, nella maggior parte dei casi di telefonia mobile, non si tratterebbe di opere pubbliche, per le quali sarebbe previsto l'istituto dell'espropriazione, salve le eccezioni di cui al precitato art. 90, bensì di opere realizzate da privati che, pur aventi interesse pubblico e diffuso e considerate opere di urbanizzazione, sono fortemente connotate da uno scopo lucrativo.

Si suggerisce, quindi, di adottare molta cautela nell'applicazione degli indirizzi richiamati. Tuttavia, non va sottaciuto l'orientamento di una più recente giurisprudenza amministrativa.

Si consiglia di analizzare e di prendere come esempio l'attività già conclusa in materia dal Comune di Prato, richiamando la sentenza n. 285 del 22 novembre 2006 con la quale il T.A.R. Toscana ha ritenuto che i regolamenti di quell'Ente siano equilibrati, non avendo imposto un limite generalizzato, ma avendo introdotto una regolamentazione piuttosto flessibile e in grado di rispondere alle esigenze di contemperamento fra le varie parti in causa. La sentenza del T.A.R. Toscana citata, stabilito che la previsione di cui all'art. 8, co. 6, della legge-quadro n. 36/2001 concerne una potestà aggiuntiva rispetto a quella urbanistica che, però, deve essere esercitata nel rispetto del quadro normativo generale: in proposito, la finalità di minimizzare l'esposizione della popolazione dai campi elettromagnetici è pienamente ammissibile nei limiti in cui non si arrivi ad accertare se nel caso concreto le misure adottate costituiscono un impedimento allo sviluppo della rete, proprio al fine di verificare di volta in volta il possibile contemperamento delle contrapposte esigenze di protezione dalle emissioni elettromagnetiche e di realizzazione delle infrastrutture della rete di telefonia mobile. In fatto: una nota società di telefonia mobile ha impugnato complessivamente otto provvedimenti comunali di diniego ad altrettante richieste di autorizzazione di installazione di stazioni radio base relativi a diversi siti del Comune di Prato, gli atti di adozione e approvazione del regolamento per la progettazione e gestione degli impianti di telecomunicazioni, le delibere consiliari di adozione e approvazione del piano particolareggiato per la localizzazione delle stazioni radio base nonché l'art. 7 del regolamento urbanistico del Comune stesso. In particolare, la ricorrente contestava la sussistenza in capo al Comune della competenza ad emanare la disciplina relativa alla tutela della salute dei cittadini relativamente all'esposizione da inquinamento elettromagnetico e, conseguentemente, del potere di disciplinare l'installazione di impianti di radiotelefonia mobile. Il Tar adito ha rigettato interamente il ricorso, ritenendo infondati i motivi. In particolare, il Giudice amministrativo si è pronunciato sulla questione della sussistenza o meno in capo al Comune del potere di introdurre limitazioni all'installazione di stazioni radio base al fine di tutelare la salute dei cittadini, per affermare che tale competenza sussiste ed è aggiuntiva rispetto a quella urbanistica, con il solo limite del contemperamento delle contrapposte esigenze di protezione dalle emissioni elettromagnetiche e di realizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile.

Altra soluzione percorribile, in assenza di specifiche normative e non volendo "copiare", potrebbe essere quella della "concertazione". In altre parole, formare gli atti comunali disciplinanti la materia condividendone prima i contenuti con i soggetti terzi interessati. Questa strada è già stata percorsa con successo da altre Amministrazioni Locali ed è stata suggerita anche da ANCI. Il percorso tuttavia, date le dimensioni del Comune di Bibbiena e gli alti costi consulenziali che la materia impone, si evidenzia piuttosto difficoltoso.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, lo scrivente non ha competenza per esprimere giudizi circa il contenuto della norma proposta dall'estensore dell'adottato Regolamento urbanistico e, pertanto, si rinvia ogni richiesta di chiarimento a tale soggetto.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Massimo Zavagli)





COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

**Servizio
SEGRETERIA GENERALE**

n. prot.

Bibbiena, 18/6/2007

Egr. Sig.
Santino Vitellozzi
Consigliere del Gruppo
"Forza Italia"
del Comune di BIBBIENA

Al Presidente del Consiglio Comunale
d.ssa Maria Teresa Vigiani

OGGETTO: Parere in merito alla legge sul "Conflitto di interessi".

In riferimento alla Sua del 21/5/2007, in atti al prot. n. 10058 del 22/5/2007, mi prego comunicarLe che non è possibile per lo scrivente fornire risposta esaustiva alle Sue richieste. In particolare, Ella chiede che cosa possa prevedere la legge sul "conflitto di interessi" per alcune indicate circostanze.

Va fatto rilevare che la materia pertinente al "conflitto di interesse" è regolata dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 (cosiddetta legge Frattini) la quale non include fra i destinatari (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato, Commissari Straordinari del Governo) ne' gli amministratori regionali, ne' gli amministratori degli Enti Locali. Tuttavia è in discussione alla Camera dei deputati il disegno di legge n 1318-A contenente norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo, delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali, principi in materia di conflitti di interessi dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali. Il disegno di legge, così come formulato allo stato attuale, propone:

"Art. 2.

(Conflitto di interessi).

1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo, ovvero il presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e' titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

2. Sussiste altresì conflitto di interessi nei casi in cui il coniuge non legalmente separato o i parenti o affini entro il secondo grado del titolare di una carica di Governo, ovvero del presidente di una regione, del componente di una giunta regionale, del presidente o del componente di una giunta provinciale, del sindaco o

del componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico siano titolari di interessi economici privati che possano condizionarlo nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o che possano alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

3. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo, ovvero il presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e' preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente, o in altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza."

I casi da Ella elencati parrebbero piuttosto rivolti a comprendere se alcune situazioni soggettive potrebbero causare una sorta di incompatibilità. La normativa, pertanto, alla quale potrebbe farsi riferimento è quella dettata dall'art. 63 del T.U.E.L., approvato con D.lgs 18/8/2000, n.267:

"Art. 63. Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; (numero così modificato dall'articolo 14-decies, legge n. 168 del 2005)

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; (numero così modificato dall'articolo 3-ter legge n. 75 del 2002)

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Le incompatibilità ed ineleggibilità discendono necessariamente da cause specifiche espressamente previste da norme di legge e debbono essere nominatamente previste come tali per i casi specifici, essendo preclusa ogni interpretazione analogica e/o estensiva, trattandosi di materia riferita a diritti soggettivi, costituzionalmente tutelati (diritto di elettorato passivo, in relazione all'art. 51 Cost.).

Per quanto sopra e, inoltre, di fronte alla generica formulazione dei casi da Ella elencati, sono spiacevole che non si renda possibile esprimere una risposta più puntuale.

Restando a Sua disposizione, porgo distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Massimo Zavagli)



U.F. SELE
SEG.
SIND.



Prot. num. 2589

COMUN. BIBBIENA
PROVINC. AREZZO
011555 09.06.07
CAT. CL. O. L. FASC. SEZ.

Arezzo, 26 GIU. 2007

Spettabili Forze Politiche di Maggioranza
Consiglio Comunale di Bibbiena

OGGETTO: Comunicato Stampa (O.d.G. Consiglio Comunale di Bibbiena del 7 maggio 2007)

Con riferimento al telefax del 8 maggio u.s., pari oggetto, si precisa che nella zona Socio Sanitaria Casentino è stato adottato quale strumento di programmazione pluriennale il Piano Integrato di Salute (di seguito P.I.S.), a valenza triennale, il quale ha sostituito il Piano Attuativo Locale (P.A.L.) e il Piano Sociale di Zona e si propone come unico strumento di programmazione sanitaria e sociale ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n° 155 del 24 settembre 2003.

Il P.I.S. è soggetto a continue verifiche: entro il mese di Giugno 2007 ci sarà una rivisitazione dei quattro progetti che sarà ratificata dalla Giunta della Società della salute del Casentino per poi essere trasmessa, come di prassi, alla Regione Toscana.

In merito alla specifica programmazione locale ed al ruolo dell'ospedale di zona, giova ricordare che in data 7 settembre 2006 abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa fra Regione Toscana, Azienda Sanitaria, Società della Salute ed articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci.

Pertanto riteniamo ingiustificata la preoccupazione sul nuovo Ospedale che va invece salutato come esempio di investimento nella realtà ospedaliera locale.

Ricordiamo che all'interno di un percorso di programmazione condiviso si registra l'attivazione, solo in Casentino, di 8 posti di Cure intermedie all'interno delle RR.SS.AA. di Stia e Ponte a Poppi.

Inoltre sono state attivate le procedure di Appalto per la seconda R.S.A. in Ponte a Poppi a completamento della rete dei servizi per non autosufficienti della Zona.

Fra le tante altre attività oggetto di concertazione ricordiamo tra le più significative l'apertura del Centro di Riabilitazione Ambulatoriale di Stia e l'ambulatorio di Prevenzione del Melanoma con Specialista dedicato nonché, in via di realizzazione, il Consultorio unico polivalente in locali del Distretto di Bibbiena.

Auspucando di aver contribuito a dissipare la profonda preoccupazione per il futuro dei servizi sanitari in Casentino ed anche di aver ricordato come questa Azienda ha sempre onorato il ruolo assegnato alle Istituzioni Locali da parte della L.R.T. 40/2005, si porgono

Cordiali Saluti

Il Direttore Generale
(Monica Calamai)

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Mario Teseo



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazione n° *1206*

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi *12 AGO. 2007*

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il *12 AGO. 2007*, essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n.267.


La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.
(oppure)

20 AGO. 2007

Addi

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]